

Trieste, 20/04/2026

Interrogazione

con richiesta di risposta scritta e orale nella Commissione Consiliare competente

Oggetto: Realizzazione del nuovo edificio della SISSA in via Bonomea 265 - Impatti sul parco aperto al pubblico

Considerato che la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) ha sede in via Bonomea, presso l'ex ospedale Santorio;

Considerato che ai fini del suo recupero l'area in cui ha oggi sede la Scuola è stata oggetto di un Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la SISSA e la Maltauro Spa, pubblicato sul BUR n. 21 del 23 maggio 2007;

Visto l'art. 5 della Convenzione Urbanistica del sopra citato Accordo di Programma, il quale prevede che "il soggetto attuatore si impegna verso il Comune di Trieste (...) a realizzare, garantendone l'uso pubblico, le seguenti opere di urbanizzazione: parco all'interno del Comprensorio "ex Ospedale Santorio", indicato con la sigla U2-PA nell'elaborato n. 4AP degli Allegati Tecnici all'Accordo di Programma, attrezzato con segnaletica ed arredo urbano e fruibile al pubblico nelle ore diurne, ovvero dalle ore 9.00 alle ore 18.00";

Visto il Regolamento di Utilizzo Pubblico del Parco di Via Bonomea 265, approvato con Delibera di Giunta n. 277 dd. 4 giugno 2009 e modificato con Delibera di Giunta n. 100 dd. 16 marzo 2015;

Considerato che dalla sua realizzazione e apertura al pubblico l'area è stata fruibile quale "parco aperto a tutti i cittadini", anche nelle sue porzioni originariamente previste dall'Accordo di Programma quali aree di espansione edilizia;

Visto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica avente ad oggetto "Realizzazione del nuovo edificio presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati "SISSA" di Trieste;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio al fine di ospitare spazi a uso didattico e laboratoriale in un'area attualmente non edificata;

Considerato che dagli elaborati progettuali si evince che "all'interno dell'area oggetto di intervento è stata prevista l'asportazione di alcuni alberi che risultano in interferenza con la nuova costruzione", per un totale di 98 alberi da abbattere, mentre "all'interno dell'intero comparto della SISSA dovrebbero essere presenti 389 alberi" e "l'intera area boschiva adiacente, non censita, è di circa 54.352 mq ed assumendo la densità media calcolata precedentemente l'area avrebbe, con un grado di approssimazione, 1.235 alberi" (pag. 21 della Relazione Generale di progetto);

Considerato che da un esame più attento della documentazione risulta che, dei 98 alberi di cui è previsto l'abbattimento, 48 siano di pregio e 3 siano infestanti, ai sensi del Regolamento sul Verde del Comune di Trieste (rispettivamente art. 46 e art. 42, comma 4);

Visto l'art. 46 del Regolamento sul Verde del Comune di Trieste, citato nell'elaborato progettuale;

Considerato che l'articolo stabilisce che "è vietato su tutto il territorio comunale ogni intervento di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale di alberi, con circonferenza del fusto, misurato a 130 cm dal suolo, superiore a 155 cm oppure superiore a 220 cm se misurato al colletto; stesse prescrizioni valgono per tutti gli alberi con altezza superiore a 15 metri (...) Interventi dettati da particolari necessità possono essere autorizzati dal Servizio competente della gestione del verde, previa attenta valutazione della singola fattispecie, e sentite anche le Associazioni ambientaliste riconosciute";

Viste le aree oggetto del regolamento (art. 2), tra le quali sono incluse le aree di verde pubblico;

Considerato che l'area oggetto dell'intervento è di proprietà di un ente di diritto pubblico e che è accessibile al pubblico quale onere di urbanizzazione realizzato secondo la Convenzione Urbanistica del sopra citato Accordo di Programma, regolamentato dal relativo Regolamento, configurandosi dunque a tutti gli effetti quale area di verde pubblico;

Considerato inoltre che il Corpo Forestale Regionale, a seguito di sopralluogo, ha rilevato che "l'area di intervento, all'attualità può essere qualificata quale parco e/o verde attrezzato escluso dalla qualificazione di bosco ai sensi della L.R. 23.04.2007 n. 9 e ss. mm. e ii., art. 7, comma 1, lett. b)", rientrando "in una porzione del comprensorio adibita formalmente e fattivamente a parco comunale aperto al pubblico" (prot. n. 16798 - IX/1 del 12/05/2025);

Considerato che anche il Corpo Forestale Regionale, archiviando la pratica per non competenza in quanto incidente su un'area non boschiva, afferma che "avendo comunque constatato che nel comprensorio vi sono vari alberi degni di nota, con particolare riferimento a due esemplari di Rovere, notevoli per diametro, altezza e conformazione, siti sulla pendice a Sud Est del lotto di progetto, si ritiene di inviare la presente comunicazione anche al Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana del Comune di Trieste competente all'applicazione del locale "Regolamento sul verde";

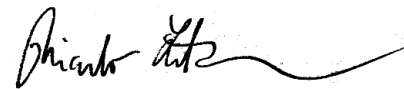
Valutato che, oltre al danno ambientale costituito dall'abbattimento di 98 alberi di cui 48 di pregio, il Comune debba tenere conto anche dell'impatto negativo determinato dalla ridotta fruibilità di aree verdi accessibili al pubblico nell'ambito del Parco di Via Bonomea 265 così come si è costituito nei fatti dal 2009 ad oggi, risultando dunque nella modifica sostanziale di un'opera "ceduta" al Comune quale onere di urbanizzazione;

Si interroga il Sindaco o l'Assessore competente per sapere:

- Quale sia stato il riscontro degli Uffici competenti alla comunicazione inoltrata dal Corpo Forestale Regionale citata nelle premesse, e se ne sia stato dato riscontro anche alla SISSA;

- Se sul caso in oggetto siano state attivate le procedure di cui all'art. 46, comma 2 del Regolamento sul Verde;
- Se la valutazione delle "particolari necessità" dettate dall'intervento in oggetto sia stata effettuata anche a fronte di possibili alternative progettuali e di un'analisi dei costi e dei benefici inclusiva del valore ambientale e sociale della porzione di parco aperto al pubblico interessata dall'opera;
- Se siano state contattate le Associazioni ambientaliste riconosciute ai fini dell'emissione del parere di competenza e, in caso affermativo, quali siano le posizioni formulate dalle stesse;
- Quale sia lo status attuale dell'iter e, nel caso di avvenuta conclusione dello stesso, quale sia l'esito, incluse eventuali forme compensative individuate a fronte della prosecuzione dell'intervento.

Il Consigliere



Riccardo Laterza